



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[ID_VIP: 2707] Raffineria di Taranto - Tempa Rossa. Variante Piano di gestione terre e rocce da scavo. Provvedimento direttoriale di esclusione dalla procedura di VIA prot. prot. DVA-2014-19907 del 20 giugno 2014
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 1 relativa ai monitoraggi eseguiti nei periodi: - novembre 2015 - ottobre 2016 - novembre 2016 - ottobre 2017
<i>ID Fascicolo</i>	3906
<i>Proponente</i>	Eni S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2706 del 13 aprile 2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 09/05/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 09/05/2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento direttoriale prot. DVA-2014-19907 del 20 giugno 2014 con cui è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto “*Raffineria di Taranto - Tempa Rossa. Variante Piano di gestione terre e rocce da scavo*” presentato dalla società Eni S.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione n. 1 del citato provvedimento direttoriale, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare, che recita:

“Il progetto esecutivo del Progetto Tempa Rossa dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente parere. Il PMA, dovrà essere concordato e approvato da ARPA Puglia, con cui si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.

La società proponente dovrà inviare al MATTM il PMA approvato da ARPA Puglia, per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d’opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.”;

VISTA la seguente documentazione trasmessa dalla società Eni S.p.A. ai fini dell’ottemperanza alla sopra detta prescrizione:

- il Piano di Monitoraggio Ambientale concordato e approvato da ARPA Puglia, trasmesso con nota prot. RAFTA/DIR/MV/30 del 7 febbraio 2018, acquisita al prot. 3752/DVA del 14 febbraio 2018;
- il report annuale relativo ai monitoraggi eseguiti nel periodo novembre 2015 – ottobre 2016, trasmesso con nota prot. RAFTA/DIR/MV/29 del 7 febbraio 2018, acquisita al prot. 4807/DVA del 27 febbraio 2018;
- il report annuale relativo ai monitoraggi eseguiti nel periodo novembre 2016 – ottobre 2017, trasmesso con nota prot. RAFTA/DIR/MV/28 del 7 febbraio 2018, acquisita al prot. 4808/DVA del 27 febbraio 2018);

VISTA la nota prot. 5477/DVA del 6 marzo 2018 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, informando al riguardo ARPA Puglia in qualità di ente coinvolto nella verifica di ottemperanza di cui trattasi;

ACQUISITO il parere n. 2706 del 13 aprile 2018, costituito da 6 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione di cui trattasi;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte di ARPA Puglia;

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione n. 1 del provvedimento direttoriale prot. DVA-2014-19907 del 20 giugno 2014, relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale concordato e approvato da ARPA Puglia e ai monitoraggi ambientali eseguiti nei periodi novembre 2015 - ottobre 2016 e novembre 2016 - ottobre 2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)